

Working Paper

ADAPT
www.adapt.it

UNIVERSITY PRESS

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

Tutela del lavoro e sostenibilità ambientale

Tra conflitti e punti di contatto, la necessità di una nuova regolamentazione

Rossella Manzo

Avvocato presso il foro di Verona

Working Paper n. 6/2023

ABSTRACT

Storicamente l'aumento dell'occupazione è legato alla crescita dell'industrializzazione. Quest'ultima, fondandosi sullo sfruttamento incauto delle risorse, ha contribuito all'aumento esponenziale dell'inquinamento. Tutela del lavoro e salvaguardia dell'ambiente sono diventate esigenze opposte e inconciliabili: se si predilige l'ambiente, si sacrifica l'occupazione e viceversa.

Bisogna cambiare prospettiva.

Il lavoro va sottratto all'egemonia del capitale per rimettere al centro la persona e, con essa, l'ambiente. Solo in questo modo potrà recuperare quel valore di bene fondamentale che gli riconosce la nostra Carta costituzionale.

Alla luce di siffatte considerazioni, il presente contributo si propone di fotografare l'attualità dei rapporti giuridici tra lavoro e ambiente, evidenziandone armonie e conflittualità.

I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- La ricerca di una sinergia tra tutela del lavoro e salvaguardia dell'ambiente va portata avanti senza sfociare nella *deindustrializzazione nociva*.
- La sostenibilità applicata al lavoro impone che i costi della necessaria transizione ecologica non vengano scaricati sulle spalle dei lavoratori più fragili.
- La riforma l. cost. n. 1/2022 imporrà la rilettura di un ampio ventaglio di norme che potrebbero rivelare profili di illegittimità.
- La sentenza n. 58/2018 della Corte costituzionale, evidenzia un'inversione di tendenza rispetto alla posizione assunta nel 2013 sul *decreto Salva-Ilva*. La Consulta affronta il problema assumendo quale fattore dirimente, non più il bilanciamento tra diritti parordinati, ma la fondamentale rilevanza del diritto alla salute.
- La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori è connessa alla protezione dell'ambiente in senso lato, e quindi, della salute collettiva.

IL MESSAGGIO

Pensare al futuro significa fare i conti con il cambiamento climatico. Il problema ci impone di ripensare agli assetti produttivi e al modo di intendere il lavoro. Le politiche finora messe in campo non appaiono adeguate ad agevolare quella c.d. *Just Transition* che l'OIL è impegnata a promuovere a livello sovranazionale. Va incentivato un nuovo modo di fare impresa, orientato verso tecniche di produzione eco-sostenibili, cui coniugare nuovi percorsi di formazione che portino all'elevazione delle capacità dei lavoratori. È necessario abbandonare la prospettiva che sposa l'interesse di pochi, per privilegiare l'interesse generale. Solo così saremo in grado di realizzare un sistema integrato e democratico di gestione delle risorse umane e ambientali. Recuperata la tradita dimensione partecipativa, si potrà costruire una società climaticamente resiliente, pronta ad affrontare le avversità che verranno.

Indice

1. Il conflitto tra occupazione e ambiente.....	4
2. Lavoro (eco)sostenibile.....	6
3. Un delicato equilibrio tra valori fondamentali.....	8
4. La recente Riforma Costituzionale in materia di Tutela Ambientale	11
5. Un bilanciamento difficile: il caso emblematico dell'ILVA di Taranto.....	14
6. Ambiente e ambiente di lavoro	18
7. Salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambiente – non solo – di lavoro	20
8. La smaterializzazione dell'ambiente di lavoro	21

1. Il conflitto tra occupazione e ambiente

Lavoro e ambiente sono considerati due contesti separati, incapaci di entrare in contatto se non in modo confliggente.

Si tratta di una dicotomia soltanto apparente, viziata da una logica capitalistica fossile come i combustibili che si ostina a sponsorizzare.

L'errore risiede nello svilimento di lavoro e ambiente, declassati da valori fondamentali a meri fattori di produzione ⁽¹⁾.

L'ambiente, da unico contesto possibile per l'agirsi della vita umana, degrada a miniera di materie prime da cui attingere irresponsabilmente; il lavoro, da strumento per la realizzazione della persona nella società, si riduce ad elemento produttivo di ricchezza.

Due risorse che hanno seguito binari concettuali diversi, ma che sono state accomunate dal fatto che vi si è attinto in modo irresponsabile.

Ecco che i due ambiti, asseritamente antitetici, trovano similitudini nel divenire entrambi oggetto di tutela, con la conseguenza che sempre più spesso occorre determinare a quale dei due riconoscere maggiore importanza.

Il conflitto trae origine dal fatto che la creazione di valore è stata finora associata in via esclusiva alla produzione di beni attraverso processi inquinanti. Da tale osservazione, deriva l'idea che la tutela ambientale si debba perseguire limitando l'attività imprenditoriale, con conseguenze disastrose per l'economia e con relativo incremento della povertà. Si genera così un circolo vizioso, poiché è facilmente intuibile, nonché empiricamente evidente, che sono proprio le popolazioni più povere quelle con meno risorse a disposizione per difendersi dalle catastrofi ambientali.

Trovare una sinergia tra tutela del lavoro e salvaguardia dell'ambiente, pertanto, è una delle grandi sfide dei nostri tempi e deve essere portata avanti senza sfociare nel fenomeno della "deindustrializzazione nociva".

Per tale si intende la deindustrializzazione del lavoro in aree dove sono in funzione imprese ad alto impatto inquinante ⁽²⁾. È un fenomeno che produce degli effetti paradossali, opposti a quelli che l'opinione comune ricondurrebbe alla chiusura delle fabbriche. Infatti, nelle zone in cui si verifica la deindustrializzazione, la perdita di posti di lavoro e il degrado ambientale avanzano di pari passo. Nei c.d. *left behind place*, ovvero quei «luoghi lasciati indietro o abbandonati dalla politica e dall'attenzione dei media ⁽³⁾», si concentra di più l'inquinamento, si intersecano ingiustizie sociali e disuguaglianze ambientali. Diventano territori *no-future* ⁽⁴⁾, ossia aree, i cui settori produttivi di riferimento (per lo più chimico, metallurgico e minerario), hanno visto diminuire la propria importanza, determinando una crisi sotto il profilo occupazionale.

All'abbandono dei posti di lavoro, spesso fa seguito il lascito di sostanze tossiche come gli inquinanti organici persistenti (Pop) ⁽⁵⁾, cosicché i luoghi interessati dal fenomeno si

⁽¹⁾ J. ESCRIBANO GUTIERREZ, *Lavoro e ambiente: le prospettive giuslavoristiche*, in *DRI*, 2016, n. 3, p. 680 ss.

⁽²⁾ L. FELTRIN, *Deindustrializzazione nociva: esplorare il nesso tra precarietà e crisi ecologica*, in *Globalproject.info*, 10 giugno 2022 (ultima consultazione: 10 marzo 2023).

⁽³⁾ C.S. BENZ, M.E. VIRGILLITO, *Lavoro e ambiente, il falso paradosso*, in *Jacobinitalia.it*, 6 ottobre 2022 (ultima consultazione: 10 febbraio 2023).

⁽⁴⁾ A. RODRÌGUEZ-POSE, *The revenge of the places that don't matter (and what to do about it)*, in *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 2018, vol. 11, n. 1, pp. 189-209.

⁽⁵⁾ G. BIGGI, E. GIULIANI, A. MARTINELLI, E. BENFENATI, *Patent Toxicity*, in *Research Policy*, 2022, vol. 51, n. 1, *passim*.

trasformano in vere e proprie “zone di sacrificio”, territori immolabili agli interessi e ai moventi del tecno-capitalismo neoliberale ⁽⁶⁾.

In questi posti, l'inquinamento tossico diventa manifestazione e abuso di potere, come se la sussistenza geografica di una dipendenza economica rispetto all'industrializzazione nociva, legittimasse il “diritto ad inquinare”, con conseguente aggravio delle già preoccupanti condizioni di marginalità ⁽⁷⁾.

Tuttavia, la perdita dei posti di lavoro non è un fenomeno che si manifesta a macchia di leopardo, concentrandosi esclusivamente in territori già depressi. Il cambiamento tecnologico ha inciso significativamente sulla disoccupazione, contribuendo all'affermarsi della precarietà anche in Paesi e settori dove esistevano garanzie ⁽⁸⁾.

Naturalmente, non possiamo tornare ad auspicarci un nuovo trionfo del capitalismo industriale per risolvere il problema dei posti di lavoro. Al contrario, poiché l'economia è caratterizzata dall'avvicinarsi di circoli viziosi e virtuosi, oggi il settore della sostenibilità ambientale può essere visto come una delle principali opportunità di business ⁽⁹⁾. L'idea di conciliare crescita economica (quindi occupazione) e sostenibilità ambientale, non è nuova. Già in una comunicazione del 18 novembre del 1997, l'allora Commissione delle Comunità europee, rilevava che le economie dell'UE erano ancora caratterizzate da un sottoutilizzo della risorsa lavoro e, nello stesso tempo, da un utilizzo eccessivo delle risorse ambientali. «La maniera in cui attualmente produciamo beni e servizi si basa tuttora sugli investimenti e i rapporti di prezzo che risalgono ad un'epoca in cui si attribuiva scarsa importanza alle questioni ambientali. Analogamente, la maniera in cui finanziamo e forniamo i beni pubblici e i regimi di previdenza sociale risale, anch'essa, ad un periodo in cui il calo del tasso di attività e l'aumento della disoccupazione non ponevano ancora gravi problemi. Oggi gli Stati membri sono chiamati a compiere rapidamente la transizione dalle vecchie tecnologie inquinanti e dai provvedimenti correttivi applicati alla fine del ciclo alle nuove tecnologie pulite. Nel contempo essi sono tenuti a rivedere i metodi di finanziamento dei beni pubblici e dei regimi di previdenza sociale. Il momento più opportuno per operare questo cambiamento tecnologico è quando il vecchio capitale viene sostituito con nuovi investimenti che prevedono sin dall'inizio norme rigide di tutela ambientale e che sono sostenuti da un'adeguata combinazione di incentivi e disincentivi economici. In questo modo si ottiene un duplice beneficio: l'investimento crea occupazione e opportunità commerciali e le nuove tecnologie contribuiscono a migliorare l'ambiente» ⁽¹⁰⁾.

Si tratta di propositi già espressi alla fine del secolo scorso e ancora attuati in misura insufficiente.

L'indifferenza che lo sviluppo industriale ha manifestato verso il problema della tutela ambientale presenta un tragico rovescio della medaglia. Il contrasto, infatti, può manifestarsi anche in situazioni in cui non è l'attività dell'impresa ad influire sull'ambiente esterno, ma il contrario. Si pensi a tutti quelle calamità naturali, purtroppo

⁽⁶⁾ S. LERNER, *Sacrifice Zone – The front lines of toxic chemical exposure in the United States*, The MIT Press, 2012, *passim*.

⁽⁷⁾ W.R. FREUDENBURG, *Privileged access, privileged accounts: toward a socially structured theory of resources and discourses*, in *Social Forces*, 2005, vol. 84, n. 1, pp. 89-114.

⁽⁸⁾ A. BENANAV, *Automation and the future of work*, Verso Books, 2020, *passim*.

⁽⁹⁾ L. BECCHETTI, *Esiste un conflitto di interessi tra ambiente e lavoro?*, in *Bene Comune*, 28 giugno 2017 (ultima consultazione: 12 marzo 2023).

⁽¹⁰⁾ *Comunicazione della Commissione sull'ambiente e l'occupazione (Costruire un'Europa sostenibile)*, 18 novembre 1997, COM(97) 592 def.

sempre più frequenti, che hanno un forte impatto sulla comunità lavorativa e che pongono seri problemi di gestione della sicurezza sul lavoro, nonché di welfare ⁽¹¹⁾.

Sono gli effetti di quella miopia che vuole slegati processi economici e trasformazioni ambientali, che, a discapito di tutto il resto, crea esigenze superflue per poterle soddisfare con beni di consumo. Come evidenziato da Antonio Vallebona «le democrazie occidentali poggiano sul ferreo fondamentalismo dell'opulenza di massa, incarnato nella ricerca di un continuo aumento del PIL, attuale totem di classi dirigenti incapaci di guidare l'evoluzione culturale necessaria per la condivisione di un progetto sociale alternativo all'egoismo consumistico. Fondamentalismo che non assicura aumento della produzione e vero progresso per l'individuo, ma significa sovente distruzione di civiltà e di risorse ambientali con sacrificio delle generazioni future ⁽¹²⁾».

Il cambiamento, prima ancora che economico, dovrà essere culturale e riflettersi nelle priorità dell'azione governativa. Le politiche pubbliche, finora fondate su un modello di consumi ed investimenti che non ha tenuto conto delle compatibilità ambientali, dovranno prestare la dovuta attenzione: non si potrà prescindere, nel ripensare alla materia giuslavoristica, dal considerare fondamentali, insieme agli aspetti della fattibilità economica, anche i profili della compatibilità sociale ed ambientale.

2. Lavoro (eco)sostenibile

Sviluppo *sostenibile*, economia *sostenibile*, lavoro *sostenibile*, l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Sembra che l'aggettivo, così inflazionato, non pesi più.

Eppure, nella sua etimologia, il verbo latino da cui deriva, cioè *sus-tenere*, significa "portare su di sé". L'immagine che richiama è quella di Atlante che si porta sulle spalle il peso del mondo, impresa che anche solo a prima vista non può che evocare una certa gravità.

Si tratta di un impegno che costa fatica perché, fuori dal richiamo mitologico, tutto ciò che pesa non può essere sorretto a lungo. Gli sforzi andranno profusi, quindi, non per mantenere lo *status quo*, ma per apportare quell'energia trasformativa necessaria a rendere sviluppo, economia e lavoro da "sostenibili" ad "autoportanti".

Il rapporto Brundtland ⁽¹³⁾ che per primo ha introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, considera tale quello capace a «far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro [...] Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali ⁽¹⁴⁾».

Il concetto è stato successivamente integrato in modo da implicare «una profonda evoluzione che, partendo da una visione centrata preminentemente sugli aspetti ecologici,

⁽¹¹⁾ M. TIRABOSCHI, *Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali*, in *DRI*, 2014, n. 3, p. 573 ss.

⁽¹²⁾ A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, Giappichelli, 2009, p. 37.

⁽¹³⁾ Il rapporto Brundtland è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile.

⁽¹⁴⁾ *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, 1987.

è approdata verso un significato più globale, che tenesse conto, oltre che della dimensione ambientale, di quella economica e di quella sociale. I tre aspetti sono stati comunque considerati in un rapporto sinergico e sistemico e, combinati tra loro in diversa misura, sono stati impiegati per giungere a una definizione di progresso e di benessere che superasse in qualche modo le tradizionali misure della ricchezza e della crescita economica basate sul Pil ⁽¹⁵⁾».

La sostenibilità, del resto, è figlia della cultura ambientalista ⁽¹⁶⁾, costituisce oggetto di piani che spostano sempre più in alto l'asticella delle conquiste – si pensi al programma dell'Agenda 2030 dell'Onu – e, in seguito alla recente esperienza pandemica, si evolve da ambizione a vero e proprio *diktat*.

La visione a lungo termine dovrà obbligatoriamente tenere conto dell'esigenza di declinare il concetto alla luce dell'approccio integrato che si impone tra le tre sostenibilità fondamentali: sociale, ambientale ed economica. Nel farlo, occorre consapevolezza circa i potenziali conflitti che tale integrazione inevitabilmente lascerà emergere; contrasti dagli effetti macroscopici come quello tra salute ed economia o come quello tra occupazione e tutela dell'ambiente. Sotto tali profili, è ancora fresco il segno lasciato dall'epidemia di Covid-19 e dal drammatico caso dell'ex-Ilva di Taranto.

Alla luce del già richiamato concetto esteso di sostenibilità, si tratta di operare i cambiamenti necessari, evitando che la loro attuazione ricada sulle spalle delle prossime generazioni.

Sono interventi che richiedono azioni immediate, seppur dagli effetti diluiti nel tempo.

Anche l'approccio del giuslavorista, allora, dovrà essere necessariamente interdisciplinare, dovendosi abbandonare quella visione, ormai superata dal dato fattuale, che tende a considerare il lavoro come una monade che può essere considerata di per sé, senza contaminarsi con le esigenze dell'economia.

Nel ripensare al diritto del lavoro non si potrà prescindere dal tener conto della rivoluzione digitale, che coinvolgerà ogni istituto lavoristico, prassi gestionale e sindacale ⁽¹⁷⁾. Si tratta di un processo oramai inarrestabile che va, in un certo senso, contenuto.

Occorre non incappare in quella che Keynes, già negli anni '30, aveva definito "disoccupazione tecnologica", intendendo «la disoccupazione nata dal fatto che scopriamo nuovi modi per risparmiare lavoro a una velocità superiore di quella alla quale scopriamo nuovi modi per impiegare il lavoro».

Si rende necessaria una nuova maniera di approcciarsi al lavoro e, prima ancora, attraverso una revisione del sistema scolastico, del modo di prepararsi allo stesso.

La transizione verso il lavoro più produttivo dovrà essere assicurata dalla disponibilità di servizi efficaci e capillari di informazione, orientamento, formazione, riqualificazione, e assistenza intensiva ⁽¹⁸⁾.

Ignorando il dilemma insoluto del se e del quando i robot ci sostituiranno del tutto, bisogna dare atto del fatto che il mercato del lavoro è già interessato da una profonda trasformazione tecnologica che, in buona parte, li vede protagonisti. Il cambiamento tecnologico non riguarda solo tempi e modi del lavoro, ma travolge anche le competenze

⁽¹⁵⁾ *Sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani* – enciclopedia online (ultima consultazione: 13 novembre 2022).

⁽¹⁶⁾ B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, Centro for the study of European Labour Law "Massimo D'Antona", 20 maggio 2020, p. 15.

⁽¹⁷⁾ *Ivi*, p. 20.

⁽¹⁸⁾ P. ICHINO, *Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2017, n. 4, p. 553.

richieste, nuove emergenti mansioni, nonché il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro (si pensi alla smaterializzazione del datore di lavoro, in alcuni rapporti rappresentato dall’algoritmo di una App).

La rivoluzione tecnologica distruggerà vecchi settori e posti di lavoro e ne creerà di nuovi, ma la sua portata va intesa più in chiave di sviluppo che di crescita. Fu l’economista e sociologo Joseph Schumpeter, per primo, a distinguere tra i due concetti: attribuiva a quello di crescita il valore di un fenomeno graduale, fatto di continui aggiustamenti; mentre a quello di sviluppo, accostava un senso di discontinuità, come un salto improvviso verso l’inaspettato. «Si aggiungano pure in successione tante diligenze quante si vogliono, non si otterrà mai una ferrovia»: il motore dello sviluppo prescinde dall’evoluzione del vecchio e si rinviene nell’innovazione, nella capacità di realizzare cose completamente nuove. Tuttavia, nel corso della storia, la costruzione sociale delle innovazioni, si è legata più al mondo delle grandi aziende che a quello dei territori. L’impresa fordista era, nella sua essenza, autonoma e distaccata dal contesto ambientale, lo dominava più che essergli riconoscente. Oggi la logica della sopraffazione ambientale va sostituita con una visione “tributaria” nei confronti dell’ecosistema; il nuovo mercato del lavoro va ripensato in questa chiave. Come per ogni cambiamento ci saranno tempi e costi di transizione e occorrerà scongiurare il rischio che gli stessi vengano scaricati sulle spalle dei lavoratori più fragili. La trasformazione, più che osteggiata e temuta, va compresa nel profondo in modo da riuscire ad affrontarla con strumenti adeguati.

Sarà necessario ripensare il rapporto tra il diritto e la tecnologia, facendo in modo che sia quest’ultima – e non il contrario – ad essere assoggettata alla prospettiva assiologica di protezione della persona umana e di liberazione del lavoro ⁽¹⁹⁾.

In altre parole, non possiamo più permetterci di pensare al diritto del lavoro come ad «una disciplina giuridica irrelata e autoreferenziale, chiusa nella propria dimensione normativa: al contrario, la sua sfera regolativa è strettamente collegata non solo con l’evoluzione sociale, economica e tecnologica, ma anche con i grandi temi ecologici globali generati dai fenomeni della natura, della terra e dell’ambiente ⁽²⁰⁾».

3. Un delicato equilibrio tra valori fondamentali

Il lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), è il principio programmatico su cui si fonda il nostro stare insieme, esito di un’evoluzione del Costituzionalismo che, a differenza che in Paesi come la Francia, non è stato intaccato dalla dismisura rivoluzionaria e ha potuto affermarsi libero da quelle esasperazioni da cui metteva in guardia già Platone: «ogni eccesso suole portare con sé una grande trasformazione in senso opposto: così nelle stagioni come nelle piante e nei corpi e anche, in sommo grado, nelle costituzioni ⁽²¹⁾».

Una Repubblica non di lavoratori, come in sede di assemblea costituente proponevano socialisti e comunisti, ma fondata sul lavoro, senza quella soggettivazione che avrebbe fatto della democrazia un affare di classe: non il governo dei pochi migliori (aristocrazia), ma dei più.

⁽¹⁹⁾ A. PERULLI, V. SPEZIALE, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, Il Mulino, 2022, p. 140.

⁽²⁰⁾ *Ibidem*.

⁽²¹⁾ PLATONE, *Repubblica*, 563e, 564°.

Il lavoro è stato inserito quale indicazione generica, forse troppo vaga per alcuni, ma si è così svincolato dall'essere prerogativa della classe lavoratrice operaia.

«Sono lavoratori e lavoratrici gli operai, gli impiegati, i dirigenti, gli imprenditori, i liberi professionisti, le casalinghe (si disse già allora), i giornalisti e perfino i professori universitari: secondo la formula allora in uso [si intende ai tempi della Costituente], tutti i lavoratori “del braccio e della mente”. Il lavoro in tutte le sue manifestazioni è, dunque, titolo d'appartenenza alla comunità nazionale, alla cittadinanza. È un fattore d'unità e d'inclusione: il lavoro spetta a tutti i cittadini e, rovesciando i termini dell'implicazione (dal cittadino al lavoro, dal lavoro al cittadino), con riguardo a chi viene dall'estero per lavorare da noi, si potrebbe aggiungere che – a certe condizioni di stabilità e lealtà – a tutti i lavoratori deve spettare la cittadinanza»⁽²²⁾.

Sulla stessa linea, proseguendo nella lettura del dettato costituzionale, l'art. 4 sancisce il riconoscimento del diritto al lavoro per tutti i cittadini e l'impegno della Repubblica a promuovere le condizioni per renderlo effettivo.

Tuttavia, il lavoro non è – e non può essere – un diritto perfetto.

La perplessità del rilievo attribuitogli in Costituzione emerse già nel corso dei lavori preparatori, in quanto considerare il lavoro un diritto attivabile da parte di ogni cittadino avrebbe gravato lo Stato del dovere speculare di provvedere a che tutti avessero un'occupazione.

Nonostante il pericolo di tali risvolti, i Costituenti decisero di mantenere la previsione: se non poteva essere un diritto perfetto, allora il diritto al lavoro sarebbe stato l'indicazione programmatica a partire dalla quale i cittadini sarebbero diventati titolari di diritti sussidiari che non avrebbero potuto essere protetti in altro modo. Infatti, solo dal diritto al lavoro «e non da altri, può derivare il principio del diritto al riposo retribuito, del diritto alla protezione sociale, intesa non come organizzazione assicurativa mutualistica di carattere privato – sia pure con riconoscimento e controllo statale – ma come preciso obbligo della società di garantire un minimo di vita e di difesa sociale a chi, per colpa non sua o per inabilità, non ha il lavoro a cui avrebbe diritto. Ecco perché anche nella nostra società è bene affermare il diritto al lavoro. Se esso nella sua forma principale non è immediatamente attuabile, esso sta alla base di diritti sussidiari, sostitutivi che possono essere immediatamente realizzati⁽²³⁾».

Il lavoro è la cifra stessa dell'umanità. Se le teorie evoluzionistiche di Darwin ci hanno insegnato che in Natura non sopravvive il più forte, ma il più adattabile, l'essere umano non solo è stato capace di adattarsi, ma anche di intervenire sull'ambiente per adeguarlo alle sue necessità. Da *Homo sapiens* si è fatto *Homo faber*, fino a dar vita a quella proposta epoca geologica che oggi si suole chiamare Antropocene.

Questa capacità eccezionale, che come esseri umani ci distingue dal resto del consesso animale, è tuttavia la matrice di quel paradosso per cui la Natura – entità a noi evidentemente sovraordinata – adesso necessita addirittura di essere tutelata da parte nostra. La prospettiva è più che mai presuntuosa perché l'Ambiente è privo di connotazioni valoriali o sensibilità morali; il Pianeta è fatto per sopravviverci in una qualunque delle forme che nel corso della sua lunga vita sia ancora destinato ad assumere. Pertanto, più che di salvaguardia dell'ambiente, dovremmo parlare di salvaguardia dell'umanità.

⁽²²⁾ G. ZAGREBELSKY, “*Fondata sul lavoro*”: la solitudine dell'art. 1, in *La Repubblica*, 2 febbraio 2013.

⁽²³⁾ Così si legge nella relazione del Deputato Antonio Pesenti su *L'impresa economica nella rilevanza costituzionale*, una tra le relazioni e le proposte presentate nella Commissione per la Costituzione, III sottocommissione, <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/03/08-pesenti.htm>

È proprio in questa chiave che dobbiamo leggere il dettato di un'altra norma straordinariamente lungimirante di cui ci hanno fatto dono i Costituenti. L'art. 9 Cost. nella sua forma finale approvata nel 1947, nonostante i molteplici tentativi di espungerlo dalla versione definitiva della Carta, ha avuto il pregio di collocare tra i principi fondamentali la tutela del patrimonio storico e del paesaggio. E sebbene all'epoca della redazione della Costituzione il problema ambientale non fosse avvertito con la stessa urgenza, l'art. 9 si è dimostrato un appiglio fondamentale per ancorare la tutela di un insieme di interessi il cui numero aumenta col passare del tempo. È proprio grazie alla sua ampia portata, seppur rigorosa e caratterizzata da una valenza precettiva in grado di condizionare le decisioni istituzionali, che il testo dell'articolo in commento è stato di recente modificato. Con la riforma costituzionale del 2022 (l. cost. 1/2022), la previsione originaria per cui «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nella Nazione», si è arricchita di un terzo comma a mente del quale «[la Repubblica] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni. La legge disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

L'art. 9 è una previsione limitativa, relativa a valori indisponibili che per ciò stesso sono sottratti al mutare degli indirizzi politici e capaci di influire sulle scelte amministrative. Per loro caratteristica, saranno da considerarsi preminenti rispetto alle esigenze urbanistico-edilizie, al diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica ⁽²⁴⁾.

A partire dalla nuova riforma costituzionale, lavoro e ambiente, che si sono affrontati come valori antitetici, adesso si trovano espressamente ad assumere un ruolo comprimario, assurgendo a principi che la Carta indica entrambi come fondamentali. Alla luce di tale equiparazione ufficiale – laddove prima la rilevanza attribuita alla tutela ambientale era espressione di un principio immanente ancorato, se vogliamo, al diritto naturale – nel caso in cui i due valori entrassero in conflitto, sarà oggi ancora più imprescindibile e difficile effettuare un bilanciamento.

Da una parte il diritto al lavoro, che è “diritto civile fondamentale” ⁽²⁵⁾ e “diritto sociale di libertà” ⁽²⁶⁾, intesa quale libertà negativa di inserirsi nel mercato del lavoro senza limitazioni esterne ⁽²⁷⁾, ma anche come libertà positiva di svolgere un'attività coerente con la propria scelta e le proprie attitudini professionali⁽²⁸⁾; dall'altra la nuova previsione dell'art. 9 che parla di *Tutela dell'ambiente*, con ciò presupponendo che si tratti di una risorsa preesistente rispetto alla quale si deve intervenire in ottica di conservazione. Nel testo stesso dell'articolo, infatti, si rinviene la distinzione tra previsioni *pro futuro* – nella misura in cui la Repubblica *promuove* la ricerca – e disposizioni rivolte alla conservazione di ciò che al futuro deve resistere, come la *tutela* dei beni culturali e, da quest'anno, anche dell'ambiente.

⁽²⁴⁾ C. cost. 29 novembre 2017, n. 246, in *FI*, 2018, I, p. 773; C. cost. 17 marzo 2010, n. 101, *ivi*, 2010, I, p. 2967; C. cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *GCost*, 2007, p. 4075; C. cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *FI*, 1988, I, p. 694; C. cost. 21 dicembre 2020, n. 276.

⁽²⁵⁾ I. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Laterza, 2002 (trad. it. di *Citizenship and Social Class*, 1949).

⁽²⁶⁾ A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *EGT*, 1989.

⁽²⁷⁾ A. APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*, Giuffrè, 2005, p. 102.

⁽²⁸⁾ La Corte costituzionale – nella famosa sentenza n. 45/1965 – ha interpretato il diritto al lavoro come diritto «alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse della sua personalità».

In questo già difficile equilibrismo costituzionale, si aggiunge, a complicare le cose, la previsione dell'art. 41 cost: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Anche in questo caso si tratta di una libertà, benché condizionata all'utilità sociale e non annoverabile tra i principi fondamentali. Sebbene l'art. 41 al suo primo comma preveda una «garanzia costituzionale del diritto di impresa come diritto del privato»⁽²⁹⁾, il richiamo all'utilità sociale, effettuato dal comma successivo, amplia lo scenario soggettivo della norma, coinvolgendo tutti quei diritti sociali ritenuti di primaria importanza sul piano della dignità umana. Tra questi, come si potrà intuire, non possono mancare il diritto al lavoro⁽³⁰⁾ e il diritto alla tutela dell'ambiente. Diritti che, più che essere soggettivi, riguardano interessi della collettività. C'è da dire, inoltre, che proprio il richiamo alla salvaguardia ambientale è stato esplicitato dalla riforma costituzionale del 2022. In ogni caso, la compresenza di elementi di complessa conciliazione all'interno dell'art. 41 è stata a lungo oggetto di riflessione.

«Il carattere apparentemente contraddittorio dell'art. 41 – che da una parte riconosce come libertà individuale l'iniziativa economica privata e dall'altro ne subordina lo svolgimento al rispetto di valori generali (la utilità sociale) e personalistici (la sicurezza, libertà e dignità), indicando infine al legislatore l'opportunità di determinare «i programmi e i controlli» idonei ad indirizzare l'attività economica a fini sociali – ha dato luogo tentativi assai disparati di armonizzazione. Vi è chi anche di recente ha rilevato una diversità di oggetto tra i primi due commi, individuando la iniziativa economica coperta dalla garanzia di libertà del primo comma nell'atto di investimento, inteso come destinazione dei beni capitali al processo produttivo, e considerando l'impresa, nel senso economico-giuridico del termine, come momento o ipotesi dello svolgimento dell'attività economica»⁽³¹⁾.

Si rivela, dunque, infruttuoso sostenere che i diritti fondamentali, tra i quali oggi la tutela dell'ambiente, si pongano *tout court* su un piano superiore e non comunicante con la tutela del mercato. Molto più utile è, invece, dare atto delle imprescindibili interferenze tra i vari ambiti richiamati e soffermarsi sulle possibili tecniche di bilanciamento tra i valori in gioco, dando il dovuto rilievo ai valori fondamentali senza per questo sacrificare eccessivamente le esigenze dell'economia.

4. La recente Riforma Costituzionale in materia di Tutela Ambientale

L'8 febbraio 2022, il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost. in tema di tutela ambientale. Una riforma che non ha fatto rumore, accolta con un'unanimità che, più che manifestare una coesione ideologica, è stata sintomo di una sommessata indifferenza. Come a dire che

⁽²⁹⁾ M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Il Mulino, 1977, pp. 176-178.

⁽³⁰⁾ Cfr. sentenze C. cost. n. 200/2012, n. 270/2010 e n. 50/2005: quest'ultima parla di «diritto sociale al lavoro».

⁽³¹⁾ M. D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Cedam, 1979, cap. 11.

ai tempi del “greenwashing” e delle magliette “There’s no Planet B”, il Parlamento non poteva esimersi dall’approvare la riforma. Ma il silenzio che ha accompagnato la vicenda rimane sospetto, quasi non si trattasse di una modifica capace di produrre effetti sul piano pratico.

L’ambiente è un accessorio alla moda che proprio non poteva mancare nel look della nostra Carta costituzionale, o la riforma significa qualcosa di più?

Sul punto la dottrina si è spaccata a metà, tra chi ritiene che l’intervento sia stato inutile (per alcuni addirittura pericoloso), e chi al contrario sostiene che fosse necessario.

Dalla lettura dei due articoli, come novellati, si coglie che l’art. 9 è stato oggetto di un intervento espansivo, mentre l’art. 41 è stato modificato in senso restrittivo. Nel primo caso la tutela dell’ambiente, accompagnata da quella della biodiversità e degli ecosistemi, si aggiunge a quella del paesaggio e del patrimonio storico e artistico; nel secondo caso, accostata alla salute, vale a limitare ulteriormente l’iniziativa economica privata.

Proprio alla luce di tale rilievo, in dottrina v’è chi ritiene che il diritto all’ambiente sia un diritto di nuova generazione, fondato sul nucleo della “super-etica del politically correct”⁽³²⁾. Un nucleo che rischia di infettare la costituzione, non solo quella economica, ma anche quella dei diritti, e che rischia di inaridire il costituzionalismo delle origini. Secondo tale visione, tra le “generazioni di diritti” quella davvero universale è la prima, ossia la generazione delle libertà negative, che necessita di essere gelosamente preservata dall’introduzione di nuovi e incomprensibili limiti.

Si tratta di un’ottica assolutista, che declassa il diritto all’ambiente ad un “non-diritto”, sulla rilevanza che «il diritto (assoluto) dell’ambiente “non esiste”, né sul piano scientifico, né sul piano sostanziale, così come non esiste la sua abusatissima estrinsecazione soggettiva, il diritto ‘all’ambiente’, che non va molto oltre l’estensione del diritto alla salute. Ciò che manca, appunto, è la polpa, cioè l’ambiente. Come il “non luogo” di Gertrude Stein, il diritto del (o all’)ambiente è un non-diritto, un diritto immaginario, un riflesso sull’acqua della regolazione dell’economia, perché non esiste, in termini scientifici, il suo oggetto. L’ambiente e il diritto ambientale sono territori evanescenti, “non luoghi”, ed è proprio questa natura incerta e ombrosa, imbottita ad arte di inquietanti futuri annunciati e di eteree promesse di improbabili Eden»⁽³³⁾ che può spiegare la rapida crescita ed il successo del concetto negli ultimi anni.

Da una siffatta prospettiva, ecco che la riforma costituzionale appare addirittura pericolosa, poiché potenzialmente capace di causare una «torsione verso un valore totalizzante e tiranno» che implicherebbe «la fine immediata del modo di produzione capitalistico, anzi, di qualunque modo di produzione»⁽³⁴⁾.

Ma anche senza gridare alla catastrofe, c’è chi ritiene che la riforma sia semplicemente inutile, poiché non avrebbe apportato nessun valore aggiunto rispetto alla posizione già assunta sul tema dalla Corte costituzionale.

Da ben prima della modifica, infatti, la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’ambiente quale bene immateriale, col rango di valore costituzionale primario ed assoluto. Nella trasversalità del concetto, trovavano spazio tutte le risorse naturali e culturali che avessero un’incidenza diretta sulla qualità della vita umana.

In tempi ancora non sospetti, la Consulta aveva avuto modo di pronunciarsi nel senso che «l’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua

⁽³²⁾ G. DI PLINIO, *L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente*, in *Federalismi.it*, 2021, n. 16.

⁽³³⁾ Ivi, pp. 4-5.

⁽³⁴⁾ *Ibidem*.

protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario ed assoluto»⁽³⁵⁾. I successivi arresti intervenuti sul tema sposano l'idea di attribuire all'ambiente rilevanza primaria e fondamentale, in uno stratificarsi di giurisprudenza talmente coerente da rendere, agli occhi degli oppositori della riforma, l'intervento sull'art. 9 Cost. superfluo.

Tuttavia, la ricezione a livello normativo di un consolidato orientamento giurisprudenziale non è certamente qualcosa a cui guardare sfavorevolmente, consentendo, al contrario, di attribuire stabilità all'assunto e di metterlo al riparo da possibili oscillazioni giurisprudenziali.

Anche l'inserimento del "valore ambiente" all'interno dell'art. 41 non pare privo di utilità.

L'inserimento dell'utilità sociale quale vincolo all'iniziativa economica privata costituisce una sorta di "valvola aperta", un contenitore all'interno del quale ricondurre la tutela di tutti quei diritti sociali ritenuti di cruciale rilevanza sul piano della dignità umana, tra cui il diritto al lavoro e, senz'altro, quello all'ambiente. Eppure la modifica dell'art. 41 nei termini anzidetti, non pare risultare ridondante, ma rinforza il concetto di quel necessario (e talvolta spietato) bilanciamento tra esigenze dei singoli e diritti della collettività. Utilità sociale e ambiente, insieme, rafforzano il concetto per cui in uno Stato democratico – improntato al valore della solidarietà sociale, come richiesto dall'art. 2 Cost. – l'interesse individuale, seppur in *extrema ratio*, deve soccombere davanti alle esigenze di tutela della collettività⁽³⁶⁾. Del resto, la nostra Carta costituzionale prevede già dei diritti caratterizzati da una natura ancipite, che accosta dimensione soggettiva e super-individuale insieme. Si pensi all'art. 32 Cost., la cui accezione collettiva ha sprigionato tutta la sua forza nell'esperienza della pandemia da Covid-19. Proprio a tal riguardo, con riferimento al richiamato principio di solidarietà (a proposito di faticosità dei bilanciamenti costituzionali), il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di obbligo vaccinale, mettendo in guardia «nel riconoscere la legittimità, a date condizioni, dell'intervento autoritativo nella forma del c.d. biopotere, a tutela della salute pubblica quale interesse della collettività, da una visione opposta, assolutizzante, unidirezionale e riduttivistica, altrettanto contraria alla Costituzione, del diritto alla salute come appannaggio esclusivo dell'individuo, insensibile al benessere della collettività e al già richiamato principio della solidarietà a tutela dei più fragili»⁽³⁷⁾.

In conclusione, data la rilevanza del valore per la sopravvivenza umana, si reputa che il richiamo alla tutela ambientale inserito nella Costituzione fosse, non solo utile, ma perfino doveroso. Adesso che ambiente, biodiversità, ecosistema e benessere animale sono principi di rango costituzionale, non più ricavabili in via interpretativa dalla lettura combinata di altre disposizioni, si imporrà la rilettura di un ampio ventaglio di norme già esistenti che potrebbero rivelare profili di illegittimità costituzionale. A mero titolo

⁽³⁵⁾ Sentenza C. cost. n. 641/1987. Nella stessa si legge altresì che l'ambiente è «bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione».

⁽³⁶⁾ M.F. RUSSO, *Ambiente e liberalizzazioni*, in *Magistratura Indipendente*, 9 marzo 2017.

⁽³⁷⁾ C. Stato, III, 20 ottobre 2021, n. 7045.

esemplificativo, si pensi al delitto previsto all'art. 452-*quater* c.p., che punisce la condotta di chi «abusivamente cagiona un disastro ambientale». Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe implicitamente ammissibile che un disastro ambientale, provocato in modo non abusivo, sia lecito. Una lettura che di certo non è più condivisibile alla luce della recente riforma, e che potrebbe provocare la riformulazione della fattispecie incriminatrice ⁽³⁸⁾.

5. Un bilanciamento difficile: il caso emblematico dell'ILVA di Taranto

Come detto, la Corte costituzionale, già prima della riforma del 2022, aveva messo in chiaro che l'ambiente costituisce una bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina deve riguardare anche la preservazione degli equilibri delle sue singole componenti. Alla luce di quanto era già stato sancito con la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, la Consulta aveva a più riprese specificato che l'oggetto della tutela avrebbe dovuto riguardare la biosfera, intesa non solo nell'insieme delle sue singole componenti, «ma anche per le interazioni tra queste ultime, i loro equilibri, le loro qualità, la circolazione dei loro elementi e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come sistema, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico e astratto» ⁽³⁹⁾.

La tutela ambientale, letta in questa chiave, si configura come un limite invalicabile (e quindi un ostacolo) per ogni attività umana; una sorta di valore “di intralcio” da dover bilanciare di volta in volta con tutte le altre esigenze che assumono carattere prioritario. Una chiara manifestazione di questa concezione è rinvenibile nel tristemente famoso caso dell'Ilva di Taranto, rispetto al quale la Corte costituzionale ha avuto modo di mettere in luce che, nel nostro ordinamento giuridico, la funzionalità della legge – intesa come capacità di comporre principi costituzionali che appaiono confliggenti – continua ad essere verificata attraverso la tecnica del bilanciamento, anche quando si palesa un rischio attuale, manifesto e comprovato per l'ambiente e per la salute della popolazione⁽⁴⁰⁾. Alla luce di tali statuizioni, diventa manifesto che «il contemperamento con il valore dell'ambiente può apparire non di meno sbilanciato, ineguale, asimmetrico e drammatico laddove entri in gioco il valore fondante dell'ordine repubblicano: il lavoro ⁽⁴¹⁾».

Come noto, il complesso dell'Ilva ⁽⁴²⁾ di Taranto rappresenta il più grande stabilimento d'Europa per la lavorazione dell'acciaio.

Nel 2012, da alcune perizie comprovanti l'emissione di sostanze nocive, che avrebbero cagionato malattie e decessi nel territorio tarantino, si arrivò all'apertura di un'indagine. Vennero incriminati i vertici della società siderurgica con le accuse di “strage” e di “disastro ambientale” e venne disposto il sequestro degli impianti a caldo. Erano le

⁽³⁸⁾ G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *Giustiziainsieme.it*, 25 febbraio 2022.

⁽³⁹⁾ C. cost. 14 novembre 2007, n. 378.

⁽⁴⁰⁾ P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018, pp. 110-111.

⁽⁴¹⁾ *Ibidem*.

⁽⁴²⁾ Ilva è un nome femminile toponimo, di probabile origine etrusca e significante ‘ferro’, che riprende il nome dell'isola d'Elba, un tempo chiamata “Ilva” dai romani e dai liguri.

premesse per l'apertura di quel lungo e controverso processo che avrebbe preso il nome di "Ambiente Svenduto" e che solo di recente ha portato alla condanna, tra gli altri, dei fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva. La vicenda giudiziaria è lunga e tortuosa, nonché emblematica per via del difficile rapporto che negli anni si è instaurato tra la città di Taranto e le istituzioni. La città pugliese, infatti, è stata terreno di scontro tra diritti che, seppur coesistenti all'interno del dettato costituzionale, si sono, nei fatti, posti in chiave conflittuale, fino ad arrivare ad imporre una scelta tra l'uno e l'altro.

Una pietra miliare della produzione giurisprudenziale sul tema è rappresentata dalla sentenza n. 85 del 2013, con la quale, agli albori della vicenda, ed in tempi ancora distanti dalla conclusione del procedimento di primo grado, la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sul primo "decreto salva-Ilva". Il d.l. 207/2012 aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività industriale dello stabilimento, nonostante la magistratura si fosse pronunciata a più riprese stabilendo che tale attività risultasse lesiva per la salute dei cittadini Tarantini. All'interno del decreto i due concetti di occupazione e di produzione venivano presentati come avvinti da un legame indissolubile. Tuttavia, preme sottolineare, che il diritto all'occupazione, e quindi al lavoro, come rappresentato sia dalla Costituzione all'art. 4 che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'art. 15, è tanto necessario quanto preordinato alle regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Parlare di diritto al lavoro significa, infatti, parlare di "diritto al lavoro sicuro" ⁽⁴³⁾.

Già nell'ordinanza di rimessione alla Corte, si era dato atto di quanto fosse illogico porre il diritto al lavoro e quello alla salute su un piano di contrapposizione. Si rilevava che il diritto al lavoro, di per sé, è già un diritto che «si svolge nel pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali della persona (salute, sicurezza, libertà, dignità umana, e così via), i quali valgono, dunque, a permeare l'essenza, cosicché nessuna contrapposizione dovrebbe profilarsi tra i due diritti, la tutela del lavoro presupponendo inscindibilmente quella della salute» ⁽⁴⁴⁾.

In quella occasione, la Consulta aveva tentato di risolvere il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro invocando «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso» ⁽⁴⁵⁾.

Nel suo iter argomentativo, la Corte ribadiva ancora una volta il principio per cui «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [La tutela deve essere sempre] sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro ⁽⁴⁶⁾».

Con tali arresti, pertanto, veniva esclusa la possibilità che un diritto espandesse illimitatamente la propria portata fino a diventare "tiranno" rispetto alle altre situazioni giuridiche riconosciute e protette dall'ordinamento.

⁽⁴³⁾ R. DEL PUNTA, *Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi di lavoro*, Giappichelli, 1997, p. 166.

⁽⁴⁴⁾ Così si legge sull'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

⁽⁴⁵⁾ C. cost. 9 aprile 2012, sent. n. 85/2013.

⁽⁴⁶⁾ C. cost. 19 novembre 2012, sent. n. 264/2012.

Tale visione dei rapporti tra diritti fondamentali, certamente suggestiva, rischia di non tenere conto dell'oggettiva gerarchia che in realtà esiste tra diritti fondamentali, che pone necessariamente il diritto alla salute al di sopra di qualunque altro. Del resto, l'art. 32 Cost. stesso, nella sua formulazione, ribadisce la propria primazia, essendo l'unico tra i diritti che la Costituzione definisce "fondamentale": «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»⁽⁴⁷⁾.

A tal proposito, la Corte ribatteva al giudice rimettente sottolineando l'infondatezza dell'assunto per cui «l'aggettivo fondamentale, contenuto nell'art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un carattere preminente del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell'ambiente e della salute come "valori primari" (sentenza n. 365 del 1993) implica una rigida gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole contemperamento tra diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.

La qualificazione come primari dei valori dell'ambiente e della salute significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

Ragionando sulla posizione assunta dalla Consulta sul tema, riecheggiano le parole del GIP di Taranto, che nel 2012 aveva affermato che «la nostra Carta costituzionale prevede una serie di diritti che hanno una caratteristica costante e cioè quella di una possibile comprimibilità nell'ipotesi in cui si scontrino con altri diritti ugualmente riconosciuti e tutelati (diritto di proprietà, domicilio, libertà nelle sue diverse forme, ecc.); tuttavia il diritto che non accetta contemperamenti o compressioni di sorta è il diritto alla vita e quindi alla salute. Di fronte a tale fondamentale diritto tutti gli altri devono cedere il passo, anche il diritto al lavoro. Nel caso che ci occupa ragionando diversamente si arriverebbe all'assurdo giuridico di operare delle comparazioni fra il numero di decessi accettabili in relazione al numero di posti di lavoro assicurabili: le più elementari regole di diritto e soprattutto del buon senso vietano un simile ragionamento»⁽⁴⁸⁾.

Le dissertazioni della Consulta sulla necessità dei bilanciamenti e sull'inammissibilità dell'esistenza di "diritti tiranni", non sono certamente prive di pregio, ma prestano il fianco a criticità⁽⁴⁹⁾ a meno che non vengano lette nel senso che, stante la prevalenza del diritto alla salute, in caso di contrasto sia necessario che il sacrificio degli altri diritti venga attenuato il più possibile, senza sfociare in una totale subordinazione.

La stessa Corte costituzionale sembra aver iniziato a riconsiderare la posizione assunta nel 2013, che nei fatti ha consentito, sotto l'ala del principio per cui "non esistono diritti tiranni", di proseguire l'attività produttiva, favorendo il diritto al lavoro e all'iniziativa economica a discapito di quello alla salute. Con la sentenza della Consulta n. 58/2018 si intravede, dunque, l'inizio di un'inversione di tendenza, con alcuni passaggi che appaiono

⁽⁴⁷⁾ Art. 32 Cost., comma 1.

⁽⁴⁸⁾ Gip Tribunale di Taranto, decreto di sequestro preventivo 25 luglio 2012, n. 5488/10 R. Gip, est. Todisco.

⁽⁴⁹⁾ G. AMENDOLA, *Ilva e il diritto alla salute. La Corte Costituzionale ci ripensa?*, in *Questione Giustizia on-line*, 10 aprile 2018.

«particolarmente significativi nell’ottica dello smantellamento della tanto declamata, quanto fittizia, contrapposizione tra le ragioni dell’economia e le ragioni del diritto, o meglio ancora, dei diritti della persona. Contrapposizione fittizia, perché già risolta dal legislatore costituente, anche se a volte abbiamo finito per trascurare o rimuovere tale dato»⁽⁵⁰⁾.

Pur senza smentire quanto precedentemente affermato nel 2013, la sentenza del 2018 evidenzia un cambiamento di prospettiva, in base al quale la Corte affronta il problema assumendo, quale fattore dirimente, non più il bilanciamento tra diritti pari-ordinati, ma la fondamentale rilevanza del diritto alla salute. E difatti, afferma che «Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicitare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.

In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso ‘limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la ‘sicurezza’ del lavoratore’ (sentenza n. 405 del 1999). Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996)»⁽⁵¹⁾.

Proprio il tema della centralità del rispetto della salute dell’uomo e della tutela ambientale, sempre con riferimento al caso dell’Ilva, sono tornati di recente alla ribalta con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2022⁽⁵²⁾. Con tale arresto, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia ad adottare misure immediate per bonificare l’area interessata dall’attività inquinante prodotta dall’acciaieria, così da limitare i danni alla salute che affliggono la popolazione locale. Il caso affrontato (Ardimento e altri c. Italia) riguardava proprio le emissioni inquinanti derivanti dall’attività dell’Ilva e dalle relative ripercussioni sulla salute. I ricorrenti avevano così invocato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 2⁽⁵³⁾ e 8⁽⁵⁴⁾ della CEDU.

La Corte EDU, dopo aver escluso la rilevanza dell’art. 2, si è concentrata sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione, ripercorrendo le imprescindibili statuizioni già enunciate con la sentenza Cordella⁽⁵⁵⁾, vero e proprio *leading case* sul tema dei principi generali relativi ai danni prodotti all’ambiente con conseguenze sulla salute e il benessere delle

⁽⁵⁰⁾ R. DE VITO, *La salute, il lavoro, i giudici*, in *Questione Giustizia on-line*, 24 marzo 2018.

⁽⁵¹⁾ *Ibidem*.

⁽⁵²⁾ C. EDU, Sezione Prima, sentenza 5 maggio 2022, ricorso n. 4642/17.

⁽⁵³⁾ Art. 2 CEDU: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena».

⁽⁵⁴⁾ Art. 8 CEDU: «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁽⁵⁵⁾ C. EDU, Sezione Prima, 24 gennaio 2019, ricorsi n. 54414/13 e n. 54264/15.

popolazioni. Già in quella occasione i giudici di Strasburgo avevano censurato l'atteggiamento passivo delle autorità nazionali rispetto alla rilevanza delle questioni ambientali. La manifestazione di ostentata indifferenza messa in atto dalle istituzioni era stata ritenuta decisiva per il protrarsi ingiustificato di una situazione di inquinamento ambientale pericoloso per la salute dei ricorrenti che avevano residenza nelle aree a rischio.

La triste vicenda dell'Ilva, e il senso di sfiducia verso le istituzioni che gli è correlato, vale da monito per ricordare che anche in un Paese avanzato dal punto di vista dell'industrializzazione, fornito di un quadro normativo strutturato e vincolante, nonché inserito in un sistema internazionale che contribuisce a rinforzare la tutela già accordata dalle fonti interne ai diritti fondamentali, è possibile che si verifichi una situazione per la quale questi stessi diritti vengano compressi e mortificati per via della necessità occupazionale.

Una storia che, senza il necessario cambiamento di prospettiva che le istanze ambientali – e quindi salutistiche – ci richiedono, è destinata a ripetersi senza che ce lo possiamo permettere.

6. Ambiente e ambiente di lavoro

In una prospettiva spiccatamente giusprivatista, è difficile che il principio della tutela ambientale possa produrre effetti tangibili nelle relazioni intersoggettive proprie dei rapporti tra privati, senza un ulteriore sforzo del Legislatore.

Tale considerazione vale pur dando atto di quella «risorgenza dei diritti fondamentali» che, secondo Andrea Zoppini, si sta verificando nel diritto privato, quale conseguenza della più agevole ed immediata applicabilità, nell'ordinamento interno, dei diritti fondamentali europei ⁽⁵⁶⁾. Tuttavia, malgrado gli auspici di molti civilisti, la costituzionalizzazione del contratto non si è ancora compiuta, prova ne è che l'art. 41 Cost. agisce, rispetto alla libertà contrattuale, più come limite che come supporto. Eppure, il contratto, invece che essere compenetrato in senso invadente dalla Costituzione, può esserne integrato, ben potendo la Carta fondamentale valere da fonte integrativa dello stesso, quantomeno rispetto ai principi fondamentali, in una logica affine a quella della teoria tedesca della *Drittwirkung*.

Quanto affermato vale solo in parte per il contratto di lavoro, pervaso fin dai suoi albori da una logica del tutto peculiare.

L'identità stessa di tutta la disciplina giuslavoristica, infatti, ha già di per sé fondamento costituzionale, come emerge chiaramente dalla lettura combinata di tutte quelle norme che, a partire dall'art. 1 Cost., mettono in evidenza la rilevanza del lavoro come valore irrinunciabile e primario. Come rilevato da accorta dottrina, proprio «a partire da una base così potente che faceva assurgere il diritto del lavoro, lontano dalle frustrazioni di matrice giusprivatistica del diritto “secondo”, addirittura a “primo” diritto di attuazione costituzionale, era impossibile che le norme costituzionali non si diffondessero a macchia d'olio anche sul piano applicativo, con il decisivo concorso della giurisprudenza. È risaputo, del resto, che l'avanzata della cd. legalità costituzionale, a scapito della più

⁽⁵⁶⁾ R. DEL PUNTA, *I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro*, in *Biblioteca 20 Maggio*, 2017, n. 2.

prevedibile legalità ordinaria, ha notevolmente potenziato il ruolo del giudice-interprete»⁽⁵⁷⁾.

Alla luce di tali considerazioni, è lecito aspettarsi che il principio di sostenibilità ambientale integri il contratto di lavoro. Resta, tuttavia, auspicabile un intervento esplicito del Legislatore, orientato nel senso di fornire un solido ed adeguato appiglio normativo a quelle che, altrimenti, rischiano di restare soluzioni prettamente giurisprudenziali.

Il campo da cui iniziare non può che essere quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che da sempre si configura quale principale ambito di intersezione, ma anche di netta partizione di competenze, tra legislazione sociale e legislazione ambientale⁽⁵⁸⁾.

Infatti «la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente devono essere intrinsecamente legate per garantire un approccio comprensivo dello sviluppo sostenibile»⁽⁵⁹⁾.

La nascita stessa del diritto del lavoro è strettamente correlata alla necessità di salvaguardare l'integrità personale del prestatore di lavoro⁽⁶⁰⁾. In tempi più recenti, tale obiettivo ha trascorso la sua dimensione strettamente individualistica, assumendo una portata più ampia, relativa all'intero apparato organizzativo.

Soltanto accedendo ad una prospettiva organica e collettiva si può, infatti, agire per mettere in sicurezza lo svolgimento dell'attività ed evitare il verificarsi di infortuni.

È proprio l'esigenza di prevenire i rischi, intervenendo direttamente sulla loro fonte, il primo fondamentale elemento di analogia che emerge tra il corpus normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e diritto dell'ambiente. Infatti, in ambo i settori, si ha a che fare con beni talmente essenziali che la tutela da apprestare deve essere necessariamente cautelativa, mal conciliandosi con una logica prettamente riparatoria⁽⁶¹⁾.

Si pensi all'art. 191, comma 2, TFUE, ai sensi del quale la politica dell'Unione europea in materia ambientale «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio: chi inquina paga».

Analogamente, l'art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) prevede che «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

Il diritto dell'Unione europea gioca, dunque, un ruolo cruciale per l'assimilazione dei due settori protettivi. In ambito sovranazionale, infatti, il processo normativo è stato condizionato, tanto per il lavoro quanto per l'ambiente, dalla logica della sostenibilità. Come si è avuto modo di rilevare con riguardo al caso dell'Ilva di Taranto, in alcuni contesti produttivi particolarmente esposti al rischio ambientale, l'Unione ha avuto un

⁽⁵⁷⁾ *Ibidem.*

⁽⁵⁸⁾ P. TOMASSETTI, *op. cit.*, p. 153.

⁽⁵⁹⁾ ILO, *Promuovere la sicurezza e la salute nell'economia verde*, 2012, pp. 2-3.

⁽⁶⁰⁾ G. PROIA, *Il diritto all'integrità psicofisica*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Utet, 2017, p. 1139.

⁽⁶¹⁾ P. ALBI, *La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto*, in *DSL*, 2016, n. 1, p. 83 ss.

ruolo propulsivo fondamentale per rendere effettivo il paradigma secondo il quale proteggere il lavoratore dovrebbe voler dire proteggere l'ambiente in cui è inserito e viceversa.

Sul piano interno, nell'assenza di una razionalizzazione sistematica, un ruolo primario, in quanto a ricezione e divulgazione di una cultura sempre più consapevole della relazione osmotica tra salute e ambiente, è stato assunto dalle imprese. Spostandoci in ambito aziendale, dunque, lo strumento più adatto all'intervento non poteva (e non può) che essere la contrattazione di secondo livello, che consente alle imprese di dotarsi di una gestione cucita su misura in base al contesto reale dell'organizzazione per cui viene pensata.

Si conferma, in tal senso, il ruolo dell'impresa quale "luogo della regolazione", nuovo punto focale alla luce del quale vengono ridefiniti i rapporti tra legge, contrattazione collettiva ed economia in un contesto sempre più globalizzato ⁽⁶²⁾.

Infatti, in coerenza con il programma ILO sulla c.d. Just Transition, la questione ambientale ha assunto un rilievo sempre maggiore nel sistema nostrano di relazioni industriali, in termini strettamente regolativi, per il tramite della contrattazione di ambito interconfederale, settoriale, territoriale e aziendale.

Proprio guardando alla contrattazione collettiva, si riscontrano innumerevoli strumenti – conflittuali e non – sintomatici della volontà delle imprese di farsi volano per la trasformazione e l'edificazione di una società più sostenibile e solidale. Si afferma una convergenza tra l'interesse collettivo e l'interesse generale alla tutela ambientale, con l'attribuzione, a livello contrattuale, di prerogative specifiche in capo ai Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSA). Nei settori dove il rischio ambientale è maggiore, la tutela ambientale trova spazio all'interno dei contratti collettivi aziendali, viva espressione della nuova sensibilità affermatasi sul tema e del rilievo che le tematiche della sostenibilità hanno assunto nelle strategie di azione delle rappresentanze dei lavoratori e nelle loro piattaforme rivendicative ⁽⁶³⁾. La tutela ambientale diventa così oggetto di corsi di formazione, di programmi finalizzati alla sensibilizzazione delle risorse umane per rendere più ecosostenibile la produzione, di misure protese alla riduzione delle emissioni, degli sprechi e dei rifiuti, nonché di premi di risultato collegati ad obiettivi di risparmio e di efficienza energetica. I contratti aziendali annoverano, dunque, al proprio interno, previsioni dagli effetti tangibili, non limitandosi a rendicontare le politiche aziendali in materia ambientale, né ad enunciare mere clausole di stile per dichiarare, come lettera morta, l'impegno dell'azienda a garantire elevati standard di tutela ambientale.

7. Salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambiente – non solo – di lavoro

L'attenzione all'ambiente di recente manifestata dal tessuto produttivo del Paese, è un notevole passo avanti verso la stabilizzazione di quella relazione osmotica che deve

⁽⁶²⁾ A. PERULLI, *La contrattazione collettiva «di prossimità»: teoria, comparazione e prassi*, in *RIDL*, 2013, n. 4, p. 7.

⁽⁶³⁾ *La contrattazione collettiva in Italia (2019). VI Rapporto ADAPT*, ADAPT University Press, 2020, parte II, sez. I, *Contrattazione collettiva e sostenibilità ambientale*.

sussistere tra il dentro e il fuori dell'impresa. Se l'azienda è intrinsecamente connessa al territorio nella quale è inserita, è inevitabile che tutela dell'ambiente di lavoro finisca per significare anche tutela dell'ambiente in senso lato.

A tal proposito, vale la pena menzionare due norme del T.U. 81/2008 che fanno esplicito riferimento alla "salute della popolazione" e all'"ambiente esterno".

L'art. 2, comma 1, lett. n), definisce la prevenzione come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e **dell'integrità dell'ambiente esterno**».

D'altro canto, anche l'art. 18 comma 1, lett. q), impone al datore di lavoro e al dirigente l'obbligo di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare **rischi per la salute della popolazione** o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio». La violazione dell'obbligo costituisce una contravvenzione sanzionata con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ex art. 55, comma 5, lett. c).

Entrambe le norme sono evidentemente protese ad evitare l'esternalizzazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori nel contesto produttivo, *obbligando l'impresa ad adottare tutti quei provvedimenti necessari affinché la predisposizione delle misure di salute e sicurezza dei lavoratori non determini un riversamento all'esterno delle nocività presenti all'interno dell'ambiente di lavoro, pregiudicando la salute della popolazione e l'integrità dell'ambiente* ⁽⁶⁴⁾.

Tali richiamate previsioni, a ben guardare, sottintendono una portata maggiore del debito datoriale che non include, tuttavia, il dovere di adoperarsi affinché l'attività aziendale produca degli effetti positivi nei confronti dell'ambiente circostante.

Si tratta, più che altro, di evitare che le doverose misure adottate per garantire il benessere dei lavoratori non vadano ad impattare in modo significativo sull'esterno.

L'ambiente, ha ancora una volta, un rilievo collaterale, più che comprimario, con la conseguenza che si forzerebbe il dato letterale della norma a volerci rinvenire dentro una portata protettiva che, oltre a mirare alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si estendesse anche all'ecosistema circostante.

Tuttavia, guardate in una prospettiva più ampia e proiettata verso il futuro, tali norme possono costituire un valido punto di partenza per spianare la strada verso ulteriori interventi legislativi che accostino tutela dell'ambiente di lavoro e dell'ambiente in senso lato in modo esplicito.

8. La smaterializzazione dell'ambiente di lavoro

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha più volte ribadito, con riferimento allo sviluppo sostenibile, che «un luogo di lavoro sicuro e salubre insieme alla protezione generale dell'ambiente sono spesso due facce della stessa medaglia» ⁽⁶⁵⁾.

È intuitivo che la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sia strettamente connessa alla protezione dell'ambiente in senso lato, e quindi, della salute collettiva.

⁽⁶⁴⁾ P. BERNARDO, *Lavoro e ambiente tra sinergia e conflitto*, in *MGL*, 2020, n. 4, *passim*.

⁽⁶⁵⁾ ILO, *Promuovere la sicurezza e la salute nell'economia verde*, 2012, p. 2.

Tuttavia, l'assunto conquista nuova attenzione alla luce delle grandi trasformazioni che stanno interessando i nostri tempi.

Sotto un primo profilo, la recente esperienza della Pandemia da Sars-Covid19 ha imposto di includere in maniera più diretta (quasi prepotente), nell'ambito della normativa prevenzionistica applicata ai luoghi di lavoro, la tutela di interessi ulteriori e coinvolgenti la salute pubblica ⁽⁶⁶⁾.

Si pensi, a tal proposito, all'adozione di tutte quelle *policies* pubbliche di emanazione governativa che hanno finito col funzionalizzare la posizione di garanzia del datore di lavoro per consentire la tutela delle istanze collettive della popolazione.

Si tratta di obblighi impositivi molto pesanti, incidenti tanto sulla gestione interna delle imprese – arrivando a comportare, *in extremis*, perfino la sospensione delle attività produttive –, quanto sulla libertà di autodeterminazione individuale. In tal senso, sono esemplificativi l'imposizione del vaccino a determinate categorie professionali o l'obbligo di ostensione del green pass per essere ammessi al posto di lavoro (ottenuto alternativamente tramite il vaccino o all'esito di un tampone negativo).

Sotto un secondo profilo, l'intensificazione dell'endiadi tra tutela nel posto di lavoro e tutela nell'ambiente, si impone per via del progresso tecnologico che sta creando lavori prima sconosciuti, alterando le modalità di esercizio di prestazioni consuete, nonché sfumando sempre di più i confini fisici tra il luogo di lavoro e l'ambiente esterno alle mura della fabbrica.

Il mercato del lavoro non è statico, la sua continua evoluzione richiede elasticità nella gestione e nell'organizzazione del lavoro, soprattutto alla luce dell'affermarsi delle nuove tecnologie e del loro inarrestabile processo evolutivo. Il progresso tecnologico può comportare l'estinzione di vecchie mansioni (si pensi, tra tutti, al caso della telematizzazione dei caselli autostradali), oppure l'affermarsi di nuove modalità di svolgimento di prestazioni tipiche. È il caso dello smart-working, istituto già presente nel nostro ordinamento dal 2017, ma che a causa della Pandemia ha conosciuto un'espansione esponenziale.

Le potenzialità dello smart-working, correlate alla questione della tutela ambientale, sono enormi. Basti pensare all'impatto sulla riduzione delle emissioni legato al venir meno dello spostamento quotidiano dei lavoratori per recarsi sul luogo di lavoro.

Proprio per tali ragioni, sono numerose le aziende che, in sede di rinnovo dei propri contratti aziendali, forti dell'esperienza maturata durante i periodi di lock-down, hanno inserito strutturalmente lo smart working come modalità di esercizio della prestazione, correlando la scelta ad un duplice interesse: da una parte andare incontro ai dipendenti, strumentalizzando il lavoro agile in chiave di conciliazione dei tempi vita-lavoro; dall'altra, adottare una misura "green" capace di concretizzare l'attenzione dell'azienda verso la questione ambientale.

Per molte aziende, oggi, le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione formano i capisaldi attorno ai quali dovrà ruotare l'organizzazione del lavoro, trovando nuove modalità di espressione delle prestazioni lavorative. La tecnologia si prospetta, dunque, quale strumento di armonizzazione delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ed incremento della produttività. Lo smart working diventa fattore attrattivo di talenti, capace di rendere l'azienda appetibile da parte delle nuove risorse – soprattutto più giovani – alla ricerca di un impiego. Il lavoro agile si pone altresì come strumento

⁽⁶⁶⁾ P. PASCUCCI, *Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020*, in *DSL*, 2020 n. 1, p. 131.

determinante per lo sviluppo della digitalizzazione, per la promozione della sostenibilità sociale, economica, ambientale e per il benessere delle persone.

Lo smart working presenta diversi benefici in tema di CSR ⁽⁶⁷⁾. Grazie alla possibilità di preventivare in maniera realistica il numero di dipendenti effettivamente presenti in loco, le aziende possono permettersi di ridurre gli spazi di lavoro, con abbattimento dei costi e dei consumi legati a riscaldamento ed illuminazione, e con la possibilità, dunque, di poter spostarsi verso stabilimenti più ridotti, ma meglio localizzati, con effetti positivi in termini di ritorno di immagine. D'altro canto, come si accennava, diminuisce la fetta di popolazione aziendale che compie quotidianamente il tragitto casa-lavoro, con annessa riduzione della componente di inquinamento che genera lo spostamento.

Al di là dello smart working, che consente ai lavoratori di spostare il luogo di esercizio della prestazione dal recinto aziendale a quello domestico, ci sono lavori, ormai più diffusi che un tempo, che non contemplano affatto la previsione di un luogo di lavoro propriamente detto, avendo per contesto lavorativo l'ambiente in senso lato.

Si pensi, tra tutti, ai ciclofattorini (c.d. riders) delle numerose compagnie di delivery che, sempre più numerosi, sfrecciano in bicicletta per le strade delle città. Rispetto a questi ultimi, tutela sul luogo di lavoro significa indefettibilmente tutela dell'ambiente, essendo tali lavoratori esposti alle intemperie e alle estrosità meteorologiche che i cambiamenti ambientali ci stanno presentando.

I cambiamenti climatici, per chi lavora all'aperto, hanno un impatto significativo sulle condizioni lavorative.

Per tale ragione le istituzioni sono impegnate (seppur, si potrebbe polemizzare, in misura ancora insufficiente) a mettere in campo delle politiche di adattamento.

Le variazioni climatiche impongono di ideare delle strategie capaci di anticiparne gli effetti e cercare di ridurre l'impatto su regioni e settori vulnerabili.

Si pensi alla Guida sull'adattamento ai cambiamenti climatici stilata dalla European Trade Union Confederation (ETUC) nel 2020, rivolta ai sindacati di tutta Europa. Il documento, dal titolo *Guida per i sindacati: adattamenti ai cambiamenti climatici e mondo del lavoro*, ipotizza le possibili conseguenze, tanto in ambito ambientale quanto in quello economico-occupazionale, del *climate change*. Si stimola il sindacato a porsi come interlocutore fondamentale per la realizzazione di adeguate politiche di adattamento e, allo stesso tempo, vengono indicate alcune modalità d'intervento sindacale, portando esempi di contrattazione collettiva e di azioni di *lobbying*, per andare a rivedere protocolli, ed anche procedure in materia di sicurezza del lavoratore ⁽⁶⁸⁾.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, emerge in modo chiaramente l'esigenza di riconsiderare le questioni ambientali in chiave sistematica; necessità che si rende tanto più preponderante negli odierni contesti sociali, fatti di sistemi complessi e integrati, all'interno dei quali ha sempre meno senso distinguere in maniera netta tra ambienti di vita e di lavoro, tra salute dei lavoratori e dei cittadini ⁽⁶⁹⁾.

È chiaro, allora, che si dovrà procedere ad una rilettura dell'obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale, immaginando un'articolazione soggettiva dei rischi ambientali connessi all'organizzazione del lavoro, ordinata per cerchi concentrici, la cui

⁽⁶⁷⁾ *Corporate Social Responsibility*.

⁽⁶⁸⁾ F. CARENZI, *Cambiamento climatico e sindacato: le linee guida dell'ETUC*, in *Boll. ADAPT*, 15 febbraio 2021, n. 6.

⁽⁶⁹⁾ P. PASCUCCI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva"*. *Diritto alla salute vs diritto al lavoro*, Working Paper Olympus, 2013, n. 27, p. 16.

ampiezza cresce con l'estendersi dei rischi considerati nocivi non più solo per la salute del singolo lavoratore, ma anche per la popolazione e l'ambiente esterno ⁽⁷⁰⁾.

Infatti, «l'ambiente interno appare, in questa prospettiva, nient'altro che una cellula dell'ambiente esterno, un microcosmo nel quale, oltretutto, l'uomo è esposto ad una non comune concentrazione spazio-temporale di potenziali effetti nocivi e che pertanto propone in vitro, con inusuale nettezza, situazioni che nell'ambiente esterno sono di solito più diffuse e disperse» ⁽⁷¹⁾.

In conclusione, è impossibile sostenere una distinzione netta tra i concetti di “ambiente interno” e “ambiente esterno”, in quanto entrambi «contengono, *rectius* circondano, al di là delle diversità di contesto, l'uomo» ⁽⁷²⁾.

⁽⁷⁰⁾ P. TOMASSETTI, *op. cit.*, p. 15.

⁽⁷¹⁾ R. DEL PUNTA, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *DRI*, 1999, pp. 151-152.

⁽⁷²⁾ *Ibidem*.